

**REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE
INQUINANTI (dichiarazione E-PRTR)
D.P.R. n. 157 del 11 luglio 2011
D.Lgs. n. 46 del 27/03/2014**

L'art. 30 del D.Lgs. 46/2014 (che modifica il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) conferma l'obbligo per i gestori di complessi produttivi di comunicare alle autorità competenti i dati sulle emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti previste dal regolamento CE n. 166 del 2006 (dichiarazione PRTR recepita con il DPR 157/2011). La modifica introdotta dall'art. 30 del D.Lgs. 46/2014 introduce una nuova definizione di autorità competente e un nuovo elenco dei complessi produttivi che sono soggetti a tale obbligo, stabilendo sanzioni a carico di chi non ottempera.

In particolare l'obbligo riguarda i gestori dei complessi produttivi che svolgono **attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. o conducono impianti di combustione che, nella medesima località, raggiungono la potenza termica di 51 MW**, che sono sorgenti di emissioni o di trasferimenti di sostanze inquinanti che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 166/06.

I gestori così definiti devono inviare una comunicazione annuale all'autorità competente, con i dati delle emissioni o trasferimenti di determinate sostanze inquinanti, previste dal Regolamento CE 166/2006, che per l'anno precedente sono state misurate/calcolate/stimate come segue:

- emissioni totali annuali in aria, acqua, suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabilite, superiori a determinati valori soglia;
- trasferimenti fuori sito di inquinanti totali annuali nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze, superiori a determinati valori soglia;
- trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e non pericolosi totali annuali superiori a determinati valori soglia.

I valori soglia di ciascun inquinante sono riportati nell'allegato II al Regolamento 166/06 (tabelle A2, A3, A4 del DPR 157/2011).

I dati di emissioni o trasferimenti di inquinanti da inserire nella comunicazione devono essere ottenuti per misura, calcolo o stima.

La comunicazione deve essere inviata dai gestori all'autorità competente alla valutazione della qualità dei dati forniti entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello in cui il complesso PRTR ha avuto emissioni o trasferimenti di inquinanti annuali superiori a determinati valori soglia; con la stessa procedura possono essere inviate eventuali comunicazioni di integrazione della precedente dichiarazione entro il **30 giugno** dello stesso anno.

Le autorità competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati di cui al DPR 157/2011 sono:

- a) per i complessi in cui almeno una installazione svolge un'attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
- b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima località

raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della Regione o della Provincia autonoma in cui il complesso è localizzato, che deve essere notificata, per ciascuna annualità di rilevazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 30 marzo;

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica con firma digitale utilizzando l'apposita procedura on-line reperibile presso il sito dell'ISPRA: **www.isprambiente.it** e **www.eprtr.it** .

Dopo la registrazione per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata, i gestori devono procedere alla compilazione della dichiarazione; a seguito di controllo di conformità effettuata automaticamente dalla procedura, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente con smart card e trasmessa automaticamente alle autorità competenti che procederanno alle operazioni di valutazione della qualità dei dati. Gli utenti riceveranno notifica per posta elettronica delle azioni effettuate sulle dichiarazioni presentate.

Chi omette di effettuare la comunicazione nei tempi previsti dal DPR 157/2011 (30 aprile per la comunicazione e 30 giugno per le eventuali correzioni) è sanzionabile.